

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **245/1989** (ECLI:IT:COST:1989:245)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Camera di Consiglio del **12/04/1989**; Decisione del **13/04/1989**

Deposito del **28/04/1989**; Pubblicazione in G. U. **10/05/1989**

Norme impugnate:

Massime: **15541**

Atti decisi:

N. 245

## ORDINANZA 13-28 APRILE 1989

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa), promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto da Di Girolamo Maria contro il secondo Ufficio del Registro Atti Pubblici di Roma, iscritta al n. 803 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso del procedimento iniziato da Di Girolamo Maria ed avente ad oggetto un avviso di liquidazione dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili in relazione alla vendita di una abitazione effettuata nel 1983, la Commissione tributaria di primo grado di Roma con ordinanza del 14 aprile 1988 (reg. ord. n. 803 del 1988) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 168 del 1982;

che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione, che prevede l'esenzione dall' I.N.V.I.M. delle alienazioni a titolo oneroso di abitazioni non di lusso, effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 1983, a condizione che l'alienante reimpieghi entro un anno interamente l'intero corrispettivo nell'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione, sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude dal beneficio fiscale il caso di mancato reimpiego, anche parziale, del corrispettivo conseguito;

che, il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto, ha chiesto che la questione venga dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che la questione dev'essere dichiarata manifestamente infondata in quanto già ritenuta tale con ord. n. 341 del 1987, nella quale si è osservato che le situazioni poste a confronto, di chi destini "interamente" il corrispettivo dell'alienazione di immobile (avente determinate caratteristiche) all'acquisto di altro immobile adibito a propria abitazione, con il conseguente beneficio, per ciò stesso, dell'esenzione dall'I.N.V.I.M., e chi invece reimpieghi solo "parzialmente" tale corrispettivo nel suddetto acquisto, sono palesemente differenti in relazione alla ratio della norma, che è sostanzialmente quella di introdurre incentivi per lo sviluppo dell'edilizia abitativa;

che, infatti, il beneficio tributario in parola perderebbe di concreto significato ove l'esenzione fosse estesa all'ipotesi del reimpiego "parziale", il quale invero sarebbe comprensivo, anche dell'ipotesi di un reimpiego assolutamente "minimo", come tale del tutto incompatibile con le finalità e la funzione stessa della disposizione impugnata, che sono appunto quelle di promuovere il pieno utilizzo del denaro nell'acquisto di immobili destinati a propria abitazione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 22 aprile 1982 n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe, già dichiarata manifestamente infondata con ord. n. 341 del 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*